

DIRITTO DELL'ECONOMIA

Massime notariato Triveneto. Orientamenti in materia di società: sì ai collegamenti in conference call

Assemblea anche in audio o video

Nello statuto non è necessaria la previsione della partecipazione a distanza

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

■ Anche se non è previsto dallo statuto, l'assemblea si può svolgere con i partecipanti collegati in audio-conferenza o video-conferenza; quando l'articolo 2370, comma 4, del Codice civile afferma che «lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione», ciò non significa che il collegamento dei partecipanti si può effettuare solo quando lo statuto lo consente, ma va interpretato nel senso che lo statuto può regolamentare in vario modo lo svolgimento delle assemblee in audio-video-conferenza.

Lo affermano i notai del Triveneto nella loro nuova massima n. H.B.29, divulgata di recente.

Prima della riforma del diritto societario del 2003, il Codice non regolava l'ipotesi di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. L'opinione co-

mune era nel senso della legittimità di un'assemblea con partecipanti non fisicamente presenti, ma collegati con strumenti di comunicazione che tuttavia consentissero lo svolgimento dell'assemblea con metodologia "collegiale". Cioè con possibilità di discutere e

LARATIO

Il testo del Codice civile (articolo 2370, comma 4) va interpretato nel senso che con la riforma il legislatore non ha voluto introdurre limiti

di votare consapevolmente e simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

In sostanza ante riforma era condivisa l'opinione secondo cui il metodo collegiale deve ritenersi rispettato ogni qualvolta i mezzi di comunicazione utilizzati sia-

no idonei a consentire al socio l'esercizio di tutte le prerogative riconosciute gli nell'ipotesi di intervento fisico ai lavori assembleari, e quindi garantendogli una partecipazione effettiva, la possibilità di percepire le opinioni altrui, di esprimere le proprie, di richiedere, se del caso, chiarimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di votare in modo consapevole sulle materie oggetto di deliberazione.

Tutto ciò deve dunque essere oggi essere analizzato alla luce del testo dell'articolo 2370, comma 4 del Codice civile, quale elaborato nell'ambito della riforma del 2003. Ebbene, secondo i notai triveneti, la norma in questione ha espressamente riconosciuto una possibilità già immanente al sistema previgente, consistente nell'utilizzo di mezzi di telecomunicazione funzionali a consentire l'intervento "virtuale" del socio in assemblea. Pertanto, si

deve ritenere che il comma 4 dell'articolo 2370 del Codice civile non abbia vietato al socio ciò che gli era consentito prima della riforma anche in assenza di apposita clausola statutaria: «un'interpretazione evolutiva e rispettosa del dato storico porta a ritenere che il legislatore non abbia voluto limitare l'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione al solo caso in cui la maggioranza abbia deciso di consentire questa possibilità introducendo nello statuto una "clausola di apertura"».

Scopo della norma è infatti anche quello di incentivare la diretta partecipazione ai lavori assembleari, limitare l'assenteismo, permettere una consapevole formazione della volontà assembleare attraverso un contraddittorio esteso anche a chi non sarebbe altrimenti nella condizione di partecipare, se non indirettamente. La locuzione «lo statuto può consentire» utilizza-

ta dal comma 4 dell'articolo 2370 del Codice civile deve quindi essere intesa nel senso che lo statuto "può disciplinare" le forme di intervento mediante mezzi di telecomunicazione (ad esempio prescrivendo le modalità di convocazione dell'assemblea, le modalità di comunicazione, le modalità di intervento e di voto) e non già nel senso che in assenza di clausola statutaria al socio sia precluso di partecipare ai lavori assembleari mediante mezzi di telecomunicazione pienamente rispettosi del metodo collegiale.

La norma di cui all'articolo 2370, comma 4, del Codice civile chiarisce anche che la partecipazione "virtuale" all'assemblea non può mai essere imposta, ma tutt'al più solo prevista e disciplinata ai sensi di statuto, stante il diritto del socio, ove lo ritenga opportuno, di presenziare fisicamente ai lavori assembleari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In breve

LAZIONE MERCI
Il proprietario deve chiedere riconsegna



Nell'assicurazione contro la perdita e le avarie di merci trasportate, per stabilire se c'è diritto all'indennizzo si considera l'incidenza del pregiudizio da perdita o deterioramento delle cose. La legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell'articolo 1689 del Codice civile, solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, egli ne abbia richiesto la riconsegna al vettore. Cassazione, ordinanza 22 settembre 2017, n. 22044

FALLIMENTO E IMMOBILI Contratto traslativo inopponibile

Le domande giudiziali per la risoluzione dei contratti di trasferimento immobili vanno sempre trascritte nei registri immobiliari, per avere l'effetto prenotativo connesso alla sentenza di accoglimento della domanda. Resta invece inopponibile ai terzi che abbiano precedentemente trascritto il titolo di acquisto la pronuncia di risoluzione di un contratto traslativo di diritti reali. Cassazione, ordinanza 25 settembre 2017, n. 22280

A CURA DELLA REDAZIONE
PLUS PLUS 24 DIRITTO
www.plusplus24diritto.ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOCUS. MUTUALITÀ PREVALENTE PENALIZZATA

Imprese sociali in forma cooperativa con vantaggi ridotti

di **Andrea Dili**

La riforma della disciplina dell'impresa sociale (Dlgs 112/2017) introduce alcune rilevanti novità in campo fiscale, novità che ridisegnano il campo delle agevolazioni tributarie riservate alle società cooperative che assumono tale qualifica.

A fronte del perseguimento dello scopo mutualistico l'ordinamento tributario ha concesso alle società cooperative una serie di benefici fiscali che - al netto delle specifiche norme settoriali contenute nel Dpr 601/1973 - rendono non imponibili ai fini Ires gli utili netti di esercizio realizzati se destinati a:

- riserve indivisibili (articolo 12, legge 904/1977);
- aumento gratuito del capitale sociale (articolo 7, legge 59/1992);
- fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (articolo 11 della legge 59/1992).

Se il perseguimento dello scopo mutualistico rappresenta una condizione necessaria per usufruire di tali agevolazioni, l'ordinamento ha fissato una significativa gradualità a seconda delle modalità in cui tale scopo viene effettivamente perseguito:

- le cooperative ad alto grado di mutualità, meglio conosciute come coop a mutualità prevalente, così come disciplinate dagli articoli 2512, 2513 e 2514 del Codice civile, ne possono fruire in misura piena;
- le altre cooperative, a mutualità non prevalente, soltanto in misura limitata.

Dal 2002 e fino al 2014, inoltre, si sono susseguiti numerosi interventi del legislatore fiscale che hanno via via ridotto la portata di tali agevolazioni, limitando la detassazione soltanto a una quota parte dell'utile di esercizio, variabile a seconda della tipologia di coop considerata (sociale, agricola, di consumo, altra).

Ne risulta, quindi, un quadro piuttosto complesso dove le medesime agevolazioni sono concesse con diversi intensità ai vari enti cooperativi e che può essere sinteticamente riassunto nella prima parte della tabella proposta in basso.

Sul tale scenario consolidato si inserisce il Dlgs 112/2017 che introduce significative agevolazioni fiscali per tutti i soggetti che assumono la qualifica di impresa sociale, compresi gli enti cooperativi. L'articolo 18 del provvedimento, infatti, delineando per le imprese sociali una disciplina analoga a quella prevista per le coop, dispone la non imponibilità integrale ai fini delle imposte dirette degli utili destinati alle riserve indivisibili e all'aumento gratuito del capitale sociale. In altre parole una qualsiasi impresa sociale godrebbe della detassazione del 100% dell'utile netto realizzato, non dovendo scontare le limitazioni previste per le coop e usufruendo di un regime ben più conveniente.

Tuttavia, in merito alla formulazione di tale norma, in attesa dell'emanazione dei

provvedimenti attuativi e correttivi previsti dalla legge delega alla riforma del terzo settore, sorgono alcuni dubbi interpretativi di natura sistematica. Al momento, infatti, non si ravvisa alcun coordinamento tra la disciplina fiscale propria delle coop e quella riservata alle imprese sociali, con il risultato che per gli enti cooperativi che si qualificano impresa sociale risulterebbe completamente stravolta la gerarchia delle agevolazioni tributarie basata sul principio di prevalenza mutualistica e variabile per le diverse tipologie di coop.

Se a questo si aggiunge che in termini di gerarchia delle fonti il provvedimento sul-

L'EFFETTO SUL PRELIEVO

Con il Dlgs 112/2017 meno competitività rispetto ad altre coop sulla quota di utili massimi detassati

l'impresa sociale prevede la prevalenza delle norme del decreto su quelle del diritto cooperativo per tutti gli enti cooperativi eccettuate le coop sociali, per cui vige il principio diametralmente opposto, il quadro che ne risulta appare opinabile (si veda il confronto nella tabella in basso).

Di fatto, quindi, non solo perderebbe ogni convenienza fiscale qualificarsi come coop a mutualità prevalente, ma risulterebbe penalizzato proprio il modello sociale, fino a oggi ritenuto più "meritevole" degli altri.

Senza contare, inoltre, che il decreto sull'impresa sociale non affronta il problema dell'effetto "imposte su imposte" che si determina con l'applicazione dell'articolo 18 sui soggetti Ires determinandone una ingiusta penalizzazione, problema che nella analoga disciplina fiscale cooperativa viene risolto dall'applicazione del comma 10 dell'articolo 21 della legge 449/1997.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partecipazioni. Le clausole di alienazione

Per introdurre il «drag along» basta la maggioranza

Angelo Busani

■ È possibile introdurre a maggioranza nello statuto sociale la clausola di **drag along** (o clausola di "trascinamento") che sia strutturata non come un'opzione call ma come diritto del socio di maggioranza, titolare del drag, di sciogliere anticipatamente la società. È questa l'affermazione contenuta nella massima n. H.1.19, che è stata elaborata di recente dal Consiglio del Notariato del Triveneto.

La clausola di drag along è quella statuizione in forza della quale, nel caso in cui uno dei soci (di solito, di maggioranza) intenda

mente alla propria partecipazione di maggioranza, anche la quota di minoranza appartenente al socio che concede la call.

A sua volta, spesso il socio di minoranza si tutela - per non restare "prigioniero" della società ove vi sia un avvicendamento nel pacchetto di maggioranza - con la clausola di tag along, e cioè con il diritto (che altro non è se non una opzione put) di pretendere la vendita della propria quota ove il socio di maggioranza venda il suo pacchetto.

Ebbene, dato che il drag along è appunto configurato come un'opzione call, esso non può che essere introdotto nello statuto della società se non con il consenso di tutti i soci.

Senonché, una recente decisione del Tribunale di Milano (il decreto 22 dicembre 2014, emesso dall'Ottava sezione), ha sollevato il punto che ora è stato fatto proprio dai notai del Triveneto.

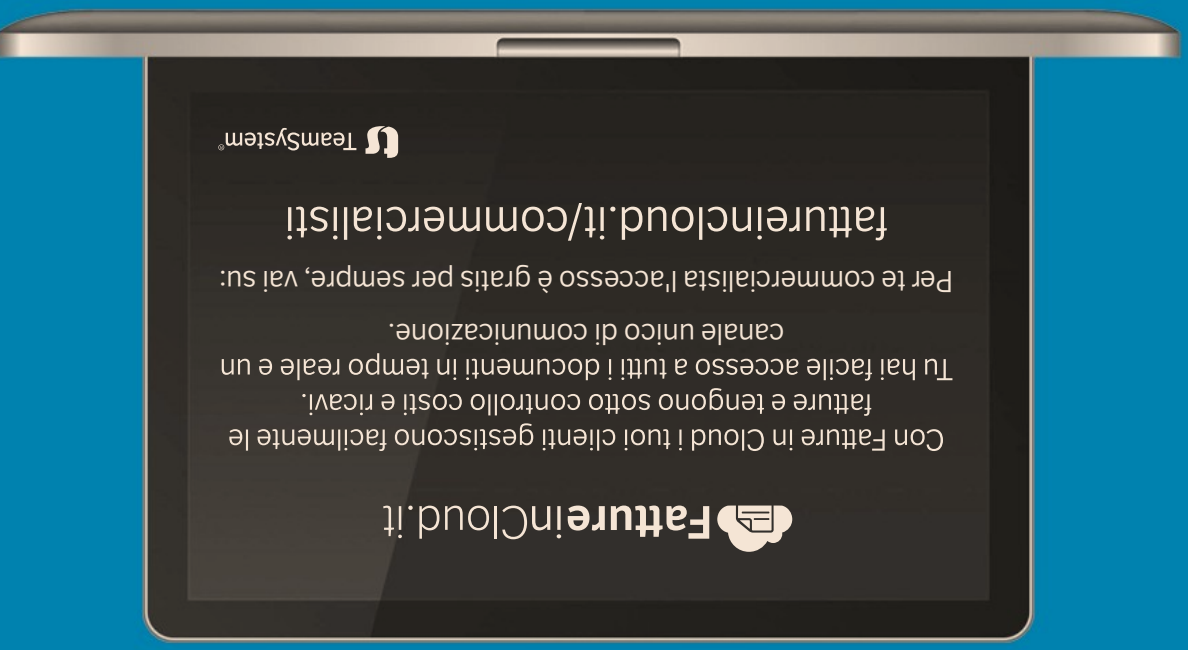
La considerazione che sta alla base di tutto è questa: se la clausola di drag along sia strutturata come diritto, per il socio di maggioranza, di deliberare lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione (con ciò ponendo fine all'investimento che era stato effettuato da tutti i soci nel capitale sociale di detta società), allora parimenti a maggioranza dovrebbe potersi introdurre nello statuto la previsione del diritto di trascinamento del socio di minoranza ad opera del socio di maggioranza.

Esercitando il diritto in questione, il socio di maggioranza può vendere la propria quota unitamente a quella del socio di minoranza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Fatture in Cloud.it



Con Fatture in Cloud i tuoi clienti gestiscono facilmente le fatture e tengono sotto controllo costi e ricavi. Tu hai facile accesso a tutti i documenti in tempo reale e un canale unico di comunicazione.

Per te commercialista l'accesso è gratis per sempre, vai su: fattureincloud.it/commercialisti

il tuo modo di lavorare!
abbiamo rovesciato

Caro commercialista,



Il confronto

Tipologia di cooperativa	Mutualità	Ires - utile detassato massimo (non imponibile)	
		Prima del decreto sull'impresa sociale	Con il decreto sull'impresa sociale
Sociale	Prevalente	97%	97%
	Non prevalente	30%	30%
Agricola	Prevalente	77%	100%
	Non prevalente	30%	100%
Di consumo	Prevalente	32%	100%
	Non prevalente	23%	100%
Altra	Prevalente	57%	100%
	Non prevalente	30%	100%